

*Piacenza, una vita di retrovia*  
*Ordinamenti militari e uomini*  
di Luigi Alibrandi

La nostra città non fu esente, come vedremo, dalle particolari disposizioni che la legislazione di guerra comportava.

Prima di entrare nel dettaglio delle più significative normative riterrei opportuno dare un quadro generale sulla normativa del tempo di guerra in linea con i principi costituzionali all'epoca vigenti.

La Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1915, n. 126, pubblicava la Legge 22 maggio 1915, n. 671, di "Conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra".

La suddetta legge era stata approvata con ampia maggioranza nelle sedute del 20 maggio avanti la Camera dei Deputati e del 21 successivo avanti il Senato del Regno. Le due sedute, con il senno del poi, furono considerate "storiche". Questa fondamentale legge era prodromica a tutta la successiva produzione normativa qualora la guerra fosse stata dichiarata: la dichiarazione ufficiale sarebbe pervenuta alla monarchia danubiana, si può dire, *ad horas*.

Essa consisteva di un solo articolo, così formulato: "Il governo del re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 e 251 del codice penale per l'esercito.

Il governo del re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro".

Come ognuno può bene intendere il parlamento, in vista della guerra, aveva demandato all'esecutivo la completa potestà

legislativa, non ritenendosi idoneo, nelle contingenze belliche, il consueto *iter* parlamentare di formazione delle leggi. Il parlamento avrebbe mantenuto pur sempre il potere politico di controllo sull'operato del governo, e di tanto fa fede la sfiducia rivolta a ben due esecutivi (Salandra e Boselli) nel corso della guerra, ma la funzione legislativa passava al governo che avrebbe provveduto con "disposizioni aventi valore di legge": una sorta di decretazione di urgenza permanente finché fosse durata la guerra.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1915, n. 132, veniva pubblicato il r.d. 22 maggio 1915, n. 706, il quale dichiarava lo "Stato di guerra" nelle provincie del confine nord-orientale nonché sulle coste e isole dell'Adriatico.

Il regio decreto era così formulato: "A decorrere dal 23 corrente è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Mantova, Ferrara e quello delle isole e dei comuni costieri dell'Adriatico, nonché di tutte le fortezze che siano dichiarate in stato di resistenza per ordine dei ministri della Guerra e della Marina".

Le conseguenze di questa normativa sui territori ivi indicati è di non poco rilievo in quanto nei luoghi dichiarati in "istato di guerra" i poteri civili sono soppressi ed hanno vigore invece soltanto quelli militari. Si potrebbe con fondamento affermare che con l'emanazione ed applicazione del succitato regio decreto n. 706 del 22 maggio 1915 si può avere la percezione della "vita di retrovia" che è poi l'argomento di cui si dovrebbe trattare. In altre parole, si viene a cogliere la sostanziale differenza con i modelli di vita precedenti allorquando i poteri civili vengono soppressi e vengono sostituiti da quelli militari.

Alla data di pubblicazione del r.d. 706/1915 Piacenza non è compresa tra le provincie in stato di guerra. La nostra città aveva una notevole importanza sul piano militare per la presenza di numerose infrastrutture a servizio dell'esercito (molte tuttora esistenti), ma la relativa distanza dalla prima linea di operazioni le aveva permesso di rimanere fuori dalle zone

in stato di guerra. La distanza dalla prima linea era relativa in quanto i luoghi di guerra più vicini erano ravvisabili nella zona delle prealpi Giudicarie in provincia di Brescia. Una distanza, dunque, non grandissima e che con il tempo non permise a Piacenza di rimanere fuori da un più diretto coinvolgimento con le operazioni belliche.

Tanto vero quanto sopra in quanto con successivo regio decreto del 15 luglio 1915 anche la nostra provincia, unitamente a quelle di Cremona e Rovigo, fu considerata “in istato di guerra”.

Da quella data dell'estate del 1915 anche per Piacenza si configurò una “vita di retrovia”.

Chi mi ha preceduto nella parola, segnatamente il Generale Gentile, ha bene ricordato specifici settori, come quello della speditività militare, che fecero di Piacenza una vivace retrovia a sostegno dell'esercito combattente. Per rimanere fedele all'impegno di soffermarmi essenzialmente sull'aspetto normativo mi accingo ad illustrare quelle che furono le ricadute sulla popolazione piacentina conseguenti all'essere la nostra provincia inglobata in zona di guerra.

In linea di principio già si è detto che i poteri civili lasciarono il posto a quelli militari.

Va da sé che nella nostra Provincia trovarono applicazione le disposizioni generali per lo stato di guerra e le disposizioni di carattere particolare emanate dall'Autorità Militare per il tramite di bandi.

È assai facile intuire che siffatto capo normativo comportò sul piano pratico una forte riduzione dei diritti di cui godevano in precedenza i cittadini come i numerosi divieti e le minuziose prescrizioni loro imposti.

Alcuni divieti possono oggi far sorridere e tra questi ricordo quello relativo alla tenuta dei colombi viaggiatori. Di questi volatili si occupò *in primis* un decreto 7 luglio 1915 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 successivo n. 176 con il quale “vista l'opportunità di eliminare ogni pericolo di clandestinità e dannosa corrispondenza mediante l'impiego di colombi viaggiatori” così si disponeva: “Sono vietati i viaggi e sospesi

gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati.

I proprietari e le Società che esercitano colombaie sono obbligati di tenere a disposizione dell'autorità militare i loro soggetti per ogni eventuale occorrenza, dietro compenso da stabilire”.

La materia dei colombi viaggiatori fu ripresa in un successivo provvedimento che pignolescamente distinse questi volatili in comuni e in pregiati.

Per questi ultimi “Le Società di colombicoltura ed i privati possessori dei suddetti colombi (di razze pregiate od occorrenti ad esperimenti scientifici n.d.r.), che intendono non disfarsete, debbono rivolgersi al comando del corpo d'armata locale, che ne potrà autorizzare l'internamento [sic!] in Comuni fuori dalle zone di guerra”.

Più dura sorte era invece riservata ai colombi “comuni” che dai proprietari dovevano essere denunciati ai locali comandi di stazione dei Carabinieri Reali, “i quali si accerteranno che ai volatili siano tagliate e mantenute corte le penne delle ali e della coda, in modo da renderle inadatti al volo”.

Il bando prevedeva per i contravventori la confisca e distruzione dei colombi senza pregiudizio delle specifiche penalità di volta in volta precisate nei bandi.

Il tutto fa sorridere forse oggi ma quanto sopra rende bene l'idea della caccia alle streghe o meglio alle spie anche presunte che nei primi mesi di guerra dilagò in quasi tutto il territorio dello Stato.

Limitazioni alla libertà di agire dei cittadini riguardarono il diritto di riunione. Sul punto la normativa di guerra nel vietare le riunioni pubbliche precisava che “sono a tali effetti ritenute pubbliche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema da svolgersi nella conferenza, è da escludere il carattere privato della riunione”.

Veniva poi ulteriormente precisato che il divieto di riunione poteva applicarsi anche agli accompagnamenti del Viatico ed a trasporti funebri!

Quasi inevitabile poteva considerarsi la censura teatrale e cinematografica.

Di conseguenza le opere, i drammi o le cinematografie, ancorché precedentemente approvate, potevano dall'autorità militare venire vietate.

Una deroga particolarmente ficcante era stabilita in materia di segreto epistolare. Vale la pena di ricordare il r.d. 689/1915 tramite il quale era data facoltà al governo: "a) di aprire, per mezzo di ufficiali dell'esercito e dell'armata, o di funzionari civili espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta dovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e le difese militari dello Stato, di procedere in caso affermativo, al sequestro delle dette corrispondenze e di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo 1915, n. 273".

La censura di cui sopra si estendeva ovviamente alle corrispondenze telegrafica, telefonica e radiotelegrafica (v. r.d. n. 688/1915).

Il diritto di cronaca veniva assai limitato quanto ai contenuti delle informazioni.

Il r.d. n. 675/1915 vietava la pubblicazione con qualunque mezzo, di notizie, non comunicate dal governo o dai comandi superiori dell'esercito e dell'armata concernenti: a) il numero dei feriti, morti o prigionieri; b) le nomine ed i mutamenti negli alti comandi dell'esercito e dell'armata; c) le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare".

A questi divieti seguivano, in caso di trasgressioni, le sanzioni di natura preventiva e punitiva.

Piacenza al pari di tutte le altre località dichiarate in stato di guerra vide applicate queste disposizioni che in via esemplificativa sono state ricordate. I piacentini durante il primo conflitto mondiale non vissero gli eventi bellici nel modo drammatico con cui vissero quelli del successivo conflitto, ma certamente subirono privazioni e limitazioni ai loro diritti come una "vita di retrovia" per legge imponeva.

